



COMUNE DI NAPOLI
Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 173 del 20/03/2025

OGGETTO: proroga dell'ordinanza dirigenziale n. 389 del 28/02/2025 avente ad oggetto "istituzione dal 03 marzo 2025 al 15 marzo 2025 del divieto di sosta con rimozione forzata in via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga - lato Spalti del Maschio Angioino"

IL DIRIGENTE

Premesso che con nota PG/2025/242264 del 14.02.25 il Servizio Tecnico Operativo ha comunicato che le attività di sgombero dei locali deposito del complesso immobiliare di via Egiziaca a Pizzofalcone sono ancora in corso, essendo stati completati al piano terra e proseguiti ai piani superiori, per cui si rende necessario prorogare, fino al 12 aprile 2025, la sospensione della sosta regolamentata e l'istituzione del divieto di sosta in via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga - lato Spalti del Maschio Angioino, di cui alla ordinanza dirigenziale n. 389 del 28 febbraio 2025.

Ritenuto che a seguito di quanto esposto si debbano adottare i provvedimenti indicati nella parte dispositiva del presente atto.

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- Il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ORDINA

Prorogare fino al 12 aprile 2025 l'ordinanza dirigenziale n. 389 del 28 febbraio 2025

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

La presente Ordinanza entra in vigore dall'apposizione della relativa segnaletica stradale.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 e 12 bis del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

A norma dell'art. 3 co. 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente
Il Dirigente
ing. Maurizio Attanasio